REPUBBLICA FRANCESE

Ministero dell’Economia, delle finanze e della sovranità industriale, energetica e digitale

Decreto n. del sull’applicazione del filtro nazionale per la cibersicurezza

NOR : ECOI2535840D

Destinatari: servizi di comunicazione pubblica online, editori di servizi di comunicazione pubblica online, fornitori di browser Internet, fornitori di servizi Internet, fornitori di sistemi di risoluzione dei nomi di dominio, Ufficio per la lotta alla criminalità informatica (Office anti-cybercriminalité), autorità francese per la protezione dei dati (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

Oggetto: designazione dell’Ufficio per la lotta alla criminalità informatica quale autorità amministrativa responsabile dell’attuazione del filtro nazionale per la cibersicurezza; modalità operative per l’attuazione del filtro nazionale per la cibersicurezza; obblighi di comunicazione dell’Ufficio per la lotta alla criminalità informatica nei confronti della persona qualificata presso l’autorità francese per la protezione dei dati; mezzi di ricorso alla persona qualificata presso l’autorità francese per la protezione dei dati.

Entrata in vigore: 1° settembre 2026

Applicazione: testo emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 2004-575, del 21 giugno 2004, sulla fiducia nell’economia digitale, come modificata dall’articolo 24 della legge n. 2024-449, del 21 maggio 2024, sulla protezione e la regolamentazione dello spazio digitale.

Il primo ministro,

sulla base della relazione del ministro dell’Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale,

vista la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;

vista la legge n. 2004-575, del 21 giugno 2004, sulla fiducia nell’economia digitale, in particolare l’articolo 12, come modificata dall’articolo 24 della legge n. 2024-449, del 21 maggio 2024, sulla protezione e la regolamentazione dello spazio digitale;

visto il parere dell’autorità francese per la protezione dei dati del 17 luglio 2025;

vista la notifica n. XXX trasmessa alla Commissione europea il XXX;

sentito il Consiglio di Stato (divisione Interni),

sentito il Consiglio dei ministri,

decreta:

Articolo 1

L’autorità amministrativa di cui all’articolo 12 della citata legge del 21 giugno 2004 è l’Ufficio per la lotta alla criminalità informatica della direzione generale della Polizia nazionale.

Solo gli agenti individualmente designati e debitamente autorizzati dal capo dell’Ufficio sono autorizzati ad attuare la procedura prevista dal presente decreto.

Articolo 2

Gli indirizzi web dei servizi di comunicazione pubblica online espressamente destinati a svolgere operazioni che costituiscono uno dei reati di cui all’articolo 12, paragrafo I, della citata legge del 21 giugno 2004 sono trasmessi alle persone di cui al paragrafo I di tale articolo, utilizzando un metodo di trasmissione sicuro che ne garantisca la riservatezza e l’integrità. Essi sono trasmessi senza indugio e alle stesse condizioni alla persona qualificata di cui al paragrafo III del suddetto articolo.

Gli indirizzi web comunicati includono l’indirizzo completo delle risorse utilizzate su Internet, oppure un nome di dominio (DNS), oppure un nome host caratterizzato da un nome di dominio preceduto da un nome di server.

Articolo 3

L’accesso ai servizi di comunicazione pubblica online oggetto di una messa in mora ai sensi dell’articolo 12, paragrafo I, secondo comma, e paragrafo II, della citata legge del 21 giugno 2004 è preceduto dalla visualizzazione di un messaggio che avverte l’utente del rischio di danni derivanti dall’accesso a tale indirizzo e della misura adottata, invitandolo ad accedere a una pagina informativa su un sito web ufficiale sotto la responsabilità del ministro dell’Interno volto ad assistere i cittadini per le azioni intraprese e che illustra i motivi di tale misura, il funzionamento del sistema e i mezzi di ricorso.

L’accesso ai servizi di comunicazione pubblica che sono oggetto di una delle misure di cui all’articolo 12, paragrafo II, della stessa legge è preceduto dalla visualizzazione di un messaggio identico e soggetto a conferma esplicita da parte dell’utente.

Gli utenti dei servizi di comunicazione pubblica online il cui accesso è bloccato sono indirizzati a una pagina informativa su un sito web ufficiale sotto la responsabilità del ministro dell’interno volto ad assistere i cittadini per le azioni intraprese e che illustra i motivi di tale misura di blocco e i mezzi di ricorso.

Articolo 4

La designazione della persona qualificata di cui all’articolo 12 della summenzionata legge del 21 maggio 2024, unitamente al o ai vice, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Il ricorso amministrativo preliminare di cui all’articolo 12, paragrafo III, della citata legge del 21 giugno 2004 è obbligatorio prima della presentazione di qualsiasi ricorso giurisdizionale. Il ricorso è presentato elettronicamente alla persona qualificata, la cui mancata risposta entro sette giorni dal ricevimento sarà considerata come un rifiuto implicito dello stesso.

Se la persona qualificata si rivolge al collegio dell’autorità francese per la protezione dei dati, tale termine è prorogato di sette giorni. La persona qualificata ne informa senza indugio il ricorrente.

L’Ufficio per la lotta alla criminalità informatica mette a disposizione della persona qualificata le richieste presentate ai fornitori di browser Internet, ai fornitori di servizi Internet, ai fornitori di sistemi di risoluzione dei nomi di dominio, ai motori di ricerca o alle directory, nonché tutte le informazioni che hanno portato alla constatazione che un servizio di comunicazione pubblica online è manifestamente destinato a svolgere operazioni che costituiscono uno dei reati di cui all’articolo 12, paragrafo I, della citata legge del 21 giugno 2004.

Articolo 5

L’Ufficio per la lotta alla criminalità informatica aggiorna l’elenco degli indirizzi web dei servizi di comunicazione pubblica online oggetto delle richieste di cui all’articolo 12, paragrafi I e II, della citata legge del 21 giugno 2004, pubblicato su una pagina specifica del sito web ufficiale sotto la responsabilità del ministro dell’Interno volto ad assistere i cittadini per le azioni intraprese.

Articolo 6

Le disposizioni del presente decreto si applicano in Nuova Caledonia, Polinesia francese e Wallis e Futuna.

Articolo 7

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 2026.

Articolo 8

Fatto salvo l’articolo 4, il presente decreto può essere modificato con decreto del Consiglio di Stato.

Articolo 9

Il ministro dell’Interno, il ministro dell’Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale e il ministro dei Territori d’Oltremare sono incaricati, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, dell’attuazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Redatto il

Per il primo ministro:

Il ministro dell’Economia, delle finanze e della sovranità industriale, energetica e digitale

Roland LESCURE

Il ministro dell’Interno,

Laurent NUNEZ

Il ministro dei Territori d’Oltremare,

Naïma MOUTCHOU

Il ministro incaricato dell’Intelligenza artificiale e del digitale,

Anne LE HENANFF